



TRIBUNALE DI MODENA

III sezione civile – lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro, dott. Andrea Marangoni,

designato per la trattazione della causa

promossa da: SONIA FERRARA

contro: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO E PROFESSIONALE “G. A.

CAVAZZI” ;

visto l'art. 127 ter c.p.c, nella formulazione introdotta dal D. Lgs n. 149/2022, il quale prevede che *“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note. Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”;*

p.q.m.

dispone che le attività da svolgersi per la causa indicata in epigrafe siano sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze, deduzioni e conclusioni;

assegna alle parti termine perentorio **fino alle ore 8.00 del giorno dell'udienza già fissata** per il deposito telematico delle predette note;



rappresenta alle parti che il mancato deposito delle note scritte in oggetto sarà equiparato a mancata comparizione all'udienza ai fini degli artt. 181 e 309 c.p.c. e che l'udienza sarà celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione da parte della Cancelleria del presente decreto, una sola delle parti abbia depositato le note nel termine stabilito;

che, all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note;

invita i difensori a limitare il contenuto delle dette note scritte alle sole istanze, deduzioni e conclusioni previste per la fase di riferimento e a redigerle nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, preferibilmente tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

invita i difensori a produrre in via telematica, in occasione del deposito delle dette note scritte, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità;

riserva all'esito l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente decreto alle parti, con indicazione di inserire nello storico del fascicolo l'annotazione "trattazione scritta".

